



## **COMUNICATO UFFICIALE N.344** **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 230/AA al N. 233/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 GIUGNO 2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Massimo Ciaccolini)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Cosimo Sibilìa)**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 230/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1092 pfi 17/18 adottato nei confronti della Sig.ra Silvana SENNA e della società USD SPORTING L&B, avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVANA SENNA, segretaria con poteri di firma all'epoca dei fatti dell'USD Sporting LEB, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. LND n.1 dell'1/7/2014, per aver pattuito, in nome e per conto della propria società USD Sporting LEB, sottoscrivendo il relativo accordo in data 3/9/2014, con il Sig. Longobardo Maurizio, allenatore, la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di promozione Regione Lombardia, girone E, con un compenso finale, oltre al premio di tesseramento, di €3.500,00 e perciò superiore di €1.000,00 al massimale stabilito dall'accordo LND-AIAC trasfuso nel C.U. LND n.1 dell'1/7/2014, omettendo, altresì, il deposito dell'accordo economico sottoscritto presso il competente C.R. Lombardia;

U.S.D. SPORTING L&B, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni GURGOGLIONE, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. SPORTING L&B e Silvana SENNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per la Sig.ra Silvana SENNA e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società U.S.D. SPORTING L&B;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 231/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 877 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Ilario GENTA avente ad oggetto la seguente condotta:

ILARIO GENTA, allenatore di base tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per la A.S.D. OLIMPIA CARCARESE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio 2015, per avere pattuito quale tecnico responsabile della prima squadra della A.S.D. OLIMPIA CARCARESE - partecipante nella stagione sportiva 2015/2016 al Campionato di Seconda Categoria organizzato dal Comitato Regionale Liguria - un premio di tesseramento lordo annuale di euro 4.000,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa in euro 2.500,00; in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere assunto la conduzione tecnica della A.S.D. OLIMPIA CARCARESE, dall'inizio della stagione sportiva 2015/2016 -e, precisamente, dal 1° luglio 2015, stando all'accordo economico depositato in sede arbitrale dall'interessato – senza attendere l'esito della richiesta di tesseramento, la cui regolarizzazione, come risulta dall'anagrafica federale, è avvenuta solo l'8 gennaio 2016;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ilario GENTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Ilario GENTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 232/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 848 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Donato SENA, Albert GJERGJVATAJ, e della società A.S.D. SPORTING BISACCIA avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATO SENA, nella qualità di Presidente della soc. ASD Sporting Bisaccia all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Albert Gjergjvataj, e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella seguente gara: Conza 2016/ ASD Sporting Bisaccia del 4.12.2016 Campionato III Categoria;

DONATO SENA, nella qualità di dirigente accompagnatore della soc. ASD Sporting Bisaccia, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD Sporting Bisaccia nella seguente gara: Conza 2016/ ASD Sporting Bisaccia del 4.12.2016 Campionato III Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il seguente calciatore: Albert Gjergjvataj, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ALBERT GJERGJVATAJ, calciatore, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Conza 2016/ ASD Sporting Bisaccia del 4.12.2016 Campionato III Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. SPORTING BISACCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Donato SENA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING BISACCIA e Albert GJERGJVATAJ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 2 mesi di inibizione per il Sig.

Donato SENA in qualità di Presidente, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Donato SENA in qualità di Dirigente Accompagnatore, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Albert GJERGJVATAJ e di 1 punto di penalizzazione e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING BISACCIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 233/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo LONGOBARDI, Alberto GIORDANO e della società A.S.D. TORIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO LONGOBARDI, Presidente della ASD Toria, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Vladislav Bejenari e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per avere consentito l'utilizzo di costui nelle gare Toria-Domus Miki del 14.12.2014 e Toria-Scuola calcio Striano del 11.2.2015;

ALBERTO GIORDANO, Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Toria, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD Toria, in occasione delle gare Toria-Domus Miki del 14.12.2014 e Toria-Scuola calcio Striano del 11.2.2015; in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Vladislav Bejenari sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. TORIA, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo LONGOBARDI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TORIA e Alberto GIORDANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 2 mesi di inibizione per il Sig. Matteo LONGOBARDI, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Alberto GIORDANO e di 1 punto di penalizzazione e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TORIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini